

ATTO COSTITUTIVO

E' costituita in Torino, corso Siracusa 70, in data 14 giugno 2007 l'Associazione denominata: "Le Città Invisibili".
Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.
Sono presenti i signori:

- D'Amico Massimo, Salvatore nato a Torino il 03/04/1973, residente a Torino in corso Siracusa 70,
C.F. DMC MSM 73D03 L219C Firma:

- Imazio Simona nata a Borgosesia (Vc) il 16/03/1977, residente a Ghemme (No) in via Marino del Grande 6, C.F.
MZI SMN 77C56 B041K, Firma:

- Mandirola Simona nata ad Alessandria il 24/03/1974, residente a Torino in corso Siracusa 70, C.F. MND SMN
74C64 A182L, Firma:

- Moioli Marco Ambrogio nato a Monza il 20/07/1965, residente a Piossasco in via Cena 6,
C.F. MLO MCM 65L20 F704X, Firma:

- Violi Christian, nato a Novara il 02/05/1977, residente a Novara in via Megolo 4, C.F. VLI CRS 77E02 F952M,
firma:

I presenti nominano a componenti del Consiglio Direttivo provvisorio, che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

Presidente: Mandirola Simona

Vicepresidente: Imazio Simona

Segretario: Violi Christian

Consigliere: D'Amico Massimo, Salvatore

Consigliere: Moioli Marco Ambrogio.

Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto allegato.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LE CITTA' INVISIBILI"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituita il 14 giugno 2007 l'associazione di promozione sociale denominata "Le città invisibili", con sede in Torino, corso Siracusa 70, è un'Associazione autonoma, democratica, apartitica, pluralista, e senza scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 2

L'Associazione "Le città invisibili" si propone di promuovere la partecipazione, la socialità e la crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità attraverso l'attivazione e la valorizzazione delle risorse personali e della comunità stessa.

Intende perseguire, in particolar modo, finalità di carattere sociale, culturale, educativo, formativo e di assistenza alla tutela dei diritti civili attraverso l'ideazione, progettazione, gestione di attività di promozione sociale, culturale, ambientale, socio-sanitaria, ricreativa e di servizi.

Individua nell'interculturalità, nella promozione delle pari opportunità, nell'azione partecipata e nel coinvolgimento delle comunità locali e dei singoli lo strumento fondamentale per intraprendere e sostenere percorsi di sviluppo sociale e comunitario che favoriscano processi di inclusione e di aumento del benessere percepito.

L'Associazione intende avvalersi delle risorse presenti all'interno della comunità e della collaborazione con altre realtà esistenti per operare nei seguenti ambiti d'azione:

- Studi e ricerche sociali e sviluppo di comunità
- Promozione di processi di inclusione sociale, partecipazione ed empowerment
- Valorizzazione delle appartenenze e delle differenze culturali intese come risorse tese all'integrazione, allo scambio, alla crescita e utili per la soluzione di conflitti, con particolare attenzione ai processi di inclusione delle categorie più deboli

- Supporto e diffusione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita nell'ottica di aumentare la sostenibilità urbana e di ampliare la fruizione degli spazi da parte delle comunità locali con particolare attenzione allo sviluppo delle aree depresse
- Valorizzazione e promozione delle risorse ambientali, culturali e sociali del territorio
- Accrescimento delle risorse personali e collettive attraverso processi di coinvolgimento, attivazione, formazione, informazione, supporto e disseminazione delle informazioni e delle esperienze medesime
- Promozione di attività educative e sociali rivolte alla valorizzazione della famiglia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra forma aggregativa all'interno delle comunità locali
- Promuovere e sostenere azioni che perseguano la promozione del benessere collettivo attraverso interventi di prevenzione, promozione dell'agio, supporto e cura del disagio
- Progettazione e gestione di servizi e spazi per l'aggregazione
- Progettazione, organizzazione e gestione di interventi di promozione culturale, sociale, artistica, socio-sanitaria, ludica, sportiva.

Lo scopo dell'Associazione è perseguito attraverso lo svolgimento di attività quali, in modo esemplificativo e non esaustivo:

- Promuovere, sviluppare, organizzare, gestire direttamente e/o indirettamente sportelli, corsi, formazioni, seminari, dibattiti, convegni, laboratori, mostre, proiezioni, manifestazioni e ricerche di ogni tipo
- Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione, l'edizione, l'acquisto di bollettini, riviste, pubblicazioni, materiale audiovisivo e multimediale e provvedere più in generale all'acquisto, alla distribuzione e fruizione di materiale di interesse culturale
- Erogare attività di counseling, di supporto psicosociale e psicoterapico, di supervisione clinica e di gestione delle dinamiche di gruppo, nonché di attività di sostegno e di accompagnamento al recupero di abilità e capacità personali promuovendo una cultura della salute mentale
- Promuovere e sostenere processi di accompagnamento al lavoro attraverso tutoraggio e consulenza organizzativa di attività anche imprenditoriali e con particolare attenzione a percorsi di accompagnamento di soggetti svantaggiati
- Favorire la nascita e lo sviluppo di luoghi di aggregazione e di spazi di incontro per bambini, giovani ed anziani
- Stipulare convenzioni con privati, aziende, società ed enti pubblici per la gestione e la fornitura di servizi nell'ambito degli scopi istituzionali
- Adibire locali destinati al tempo libero con tutti i servizi inerenti riservati ai soci dell'associazione
- Promuovere e sostenere iniziative volte al sostegno del consumo e del turismo consapevole

I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sessuale, dalla propria cittadinanza, etnia e professione, che si riconoscano nel presente Statuto e che condividano gli scopi dell'associazione. I soci devono aver compiuto il diciottesimo anno di età; i minori possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni a termine.

Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo

Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Sono soci fondatori i signori:

D'Amico Massimo Salvatore, Imazio Simona, Mandirola Simona, Moioli Marco Ambrogio, Violi Christian.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri, da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Art. 6

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

Art. 7

I soci aderenti all'associazione hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a frequentare i locali della stessa
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Associazione
- ad accedere alle cariche associative
- di informazione e di controllo stabiliti dal presente Statuto e di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 8

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati.

Art. 9

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione, la radiazione, a seconda dell'infrazione commessa, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
- attentare al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione
- arrecare danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide, in via definitiva, la prima assemblea dei soci immediatamente successiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi di privati;
- Contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- Da iniziative promozionali

Art. 13

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
- contributi, erogazioni, lasciti e tutto quanto elencato dettagliatamente nell'articolo 12
- fondo di riserva

I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in un apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.

Art. 14

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriori deroghe possono essere previste in caso di comprovata necessità o di impedimento.

Art. 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 16

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

L'ASSEMBLEA

Art. 17

L'Assemblea è composta da tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Provisori
- approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- delibera l'entità della quota associativa annuale
- delibera l'esclusione degli associati
- delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo od un decimo degli associati ne facciano richiesta.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

E' convocata mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ed avviso affisso nei locali della sede 10 giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 20

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni, è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, che sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni ordinarie e straordinarie, nel caso di assenza ingiustificata a tre convocazioni il Consigliere decade dalla sua carica.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal Segretario.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta ogni 30 giorni ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO

Art. 24

Il Presidente ha la legale rappresentanza ed è responsabile delle attività dell'associazione, ha il compito di presiedere e di dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 25

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Art. 26

Il segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio stesso in caso di assenza contemporanea di Presidente e Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti ulteriori funzioni rispetto ad esigenze particolari legate alle attività dell'associazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da un componente effettivo e da un supplente eletto dall'Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa.

IL COLLEGIO DEI PROBIVI

Art. 28

In caso di controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, la soluzione viene affidata a un Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea soci. Il Collegio giudica inappellabilmente, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura, nei limiti di legge. È esclusa ogni altra giurisdizione in merito alle suddette controversie.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con intento di pubblica utilità, preferibilmente a favore di associazioni di promozione sociale che abbiano finalità analoghe.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Questo statuto è composto da n. 30 articoli disposti su 6 pagine.